

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Provincia di Arezzo)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO ALL'ESTERNALIZZAZIONE
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
DI CUI AI COMMI DAL 816 AL 847 DELL'ART 1 DELLA L. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.**

Le forme organizzative alle quali i comuni possono ricorrere nella scelta delle attività di gestione dei tributi sono disciplinate dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuate dall'ente locale.

Il vigente "Regolamento generale delle entrate comunali" approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 24/09/2020, adottato in esecuzione del menzionato art 52 del D.Lgs.n.446/1997, costituisce la disciplina generale delle entrate comunali del Comune di Terranuova Bracciolini, sia tributarie che non tributarie, salva la disciplina speciale stabilita nei Regolamenti comunali afferenti i singoli tributi.

L'art. 4 del "Regolamento generale delle entrate comunali" intitolato *"Forme di gestione delle entrate"* stabilisce che il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione.

L'art. 1 della L. 160 del 27 dicembre 2019 dal comma 816 al comma 847 disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che dal 1° gennaio 2021 è in sostituzione dei tributi minori quali: canone occupazione spazi ed aree pubbliche e la correlata tassa rifiuti giornaliera, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Attualmente il canone occupazione aree pubbliche e la correlata tassa rifiuti giornaliera sono gestiti in forma diretta da parte del Comune.

Viceversa le attività di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni, sono affidate in concessione fino al 31.12.2023, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 76 del 30 novembre 2017. Tale scelta è scaturita da un'attenta analisi della gestione del tributo in questione e si basa sulle motivazioni illustrate nella menzionata deliberazione consiliare.

Il comma 846 dell'art. 1 della L.160/2019 prevede che *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."*

La re-internalizzazione delle suddette attività di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, e del servizio delle pubbliche

affissioni, comporterebbe la necessità di adeguare la dotazione di risorse umane, con particolare riferimento alle professionalità necessarie per effettuare la riscossione, strumentali per l'organizzazione e gestione in forma diretta di tali servizi. Tale adeguamento non può essere effettuato tempestivamente alla luce dei tempi per lo svolgimento delle ordinarie procedure di reclutamento del personale e non sarebbe coerente con il programma di fabbisogno di personale 2020-2022 e con il programma 2021-2023.

Ciò posto, si ritiene che sussistano valide ragioni di economia processuale e di semplificazione dell'attività amministrativa, affinché venga affidato in concessione alla stessa società che attualmente gestisce le attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e il servizio delle pubbliche affissioni, anche la gestione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e relativa tassa sui rifiuti giornaliera, in modo tale che ci sia all'interno dell'Ente un unico gestore dell'entrata del canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019.

La gestione in concessione di tutte le attività del canone unico patrimoniale può garantire:

- una maggiore efficienza gestionale ed un vantaggio per l'Ente, in relazione allo sviluppo dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia di fenomeni abusivi affissionali, pubblicitari e di occupazione del suolo pubblico, con consolidamento ed incremento del gettito;
- maggiori controlli sul territorio per la gestione del nuovo canone patrimoniale con personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre soltanto a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze dell'utenza;
- garantire elevati standard qualitativi (assicurati da un soggetto esterno dotato di specifiche competenze) ed una maggiore economicità della gestione del servizio;
- ricondurre in capo al soggetto concessionario-gestore gli oneri e il rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- dotare l'Amministrazione comunale di una banca dati costantemente aggiornata da parte del Concessionario, che consenta di combattere l'abusivismo garantendo ai cittadini i medesimi diritti ed obblighi;
- mantenere comunque in capo all'Amministrazione Comunale la funzione istituzionale di controllo in modo da verificare che la gestione del servizio sia coerente e persegua le finalità proprie dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ai principi di economicità e di razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia;
- la possibilità di impiegare le risorse umane dell'ufficio tributi in un'attività più incisiva di recupero dell'evasione di tributi maggiori, quali Imu e Tasi, con beneficio delle casse comunali.

A quanto detto sopra si aggiungono le seguenti riflessioni sui riflessi economico-finanziari della modalità di gestione scelta.

L'affidamento in concessione del canone unico patrimoniale avviene a fronte dell'attribuzione in favore del concessionario del diritto di gestire lo stesso ed essere compensato mediante riconoscimento di un aggio sulle riscossioni. L'esternalizzazione mediante affidamento in concessione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche allo stesso gestore dell'imposta sulla pubblicità, permette all'Ente di avere un maggiore potere contrattuale e quindi di poter ottenere condizioni economiche più vantaggiose, abbassando la percentuale di aggio richiesta

attualmente. Si può presumere, sulla base delle trattative negoziali in corso, uno scenario in cui ci siano due aggi distinti per la gestione delle due entrate, prevedendo una diminuzione dell'aggio sulla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dal 18,36 % al 18% ed un aggio pari al 15% per la gestione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, ad eccezione della gestione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche in occasione della Fiera del Perdono che, in considerazione della limitata durata temporale e della particolarità ed importanza della gestione dell'evento nonché della professionalità acquisita dal personale interno nella gestione della manifestazione, sarà realizzata in economia direttamente dagli uffici comunali.

Si ritiene che tali condizioni economiche comporterebbero:

- un risparmio di aggio pagato al concessionario per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni rispetto al 2019 stimato in € 360,00;
- posto che attualmente il Comune incassa circa € 55.000,00 per l'occupazione del suolo pubblico (esclusa la manifestazione del Perdono) l'aggio da pagare al concessionario ammonterebbe a circa € 8.250,00;
- tuttavia si stima che la gestione in concessione porterà ad un aumento del gettito, a seguito di attività di recupero evasione svolta dal concessionario, quantomeno pari all'aggio sopra indicato e molto probabilmente superiore allo stesso;
- tale maggior gettito verrà consolidato producendo un benefico effetto finanziario sulle casse dell'Ente anche negli anni successivi;
- l'importo sopra indicato pagato a titolo di aggio non sarebbe peraltro sufficiente ad acquisire una unità di personale, neanche a part-time, per lo svolgimento delle medesime attività.

Le maggiori entrate e le maggiori spese conseguenti all'affidamento in concessione del nuovo canone unico patrimoniale in questione sarà oggetto di una prudenziale valutazione nell'ambito delle previsioni di bilancio relative al triennio 2021-2023.